



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve



TRIESTE: SIULP, appello a governo, in queste condizioni non si può più lavorare.

Cordoglio e vicinanza ai familiari dei due colleghi caduti in servizio.

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Esprimiamo, con profondo dolore, vicinanza ai familiari dei due giovani colleghi caduti oggi a Trieste nell'adempimento del proprio dovere, per la mano assassina di due rapinatori che non hanno esitato a fare fuoco forti, ormai, di una totale impunità che l'attuale sistema gli garantisce. Plauso e ringraziamento ai colleghi che hanno operato l'arresto degli assassini dei due colleghi, per l'alta professionalità e la tempestività dimostrata nella circostanza. Ringraziamo anche il Prefetto Gabrielli che si è recato immediatamente a Trieste per testimoniare la vicinanza di tutta la Polizia di Stato, sia ai familiari dei caduti sia ai colleghi che operano in quella città. E' quanto afferma Felice Romano, segretario generale del Siulp, commentando la sparatoria a Trieste.

Questo non è il momento delle polemiche - aggiunge-, ma non faremo sconti a nessuno perché questo ennesimo sacrificio di eroici servitori dello Stato dimostra che in queste condizioni, considerate le troppe "falle" che il sistema giustizia presenta garantendo troppe impunità e la non certezza e immediatezza della pena, così non si può più lavorare.

Abbiamo la necessità - conclude Romano - di comprendere se la macchina della giustizia è a garanzia di chi serve lo Stato o di chi lo oltraggia senza nessun rispetto anche per la vita umana. C'è necessità di rinsaldare tutte le articolazioni dello Stato in un solco unitario a difesa della sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche per garantire maggiore certezza della pena ma anche rinnovare lo slancio ideale che anima le migliaia di donne e uomini in uniforme al servizio della collettività. Senza queste prerogative gli unici ad essere garantiti sono i criminali e i vili assassini come quelli di Trieste. Ai cittadini ed ai poliziotti va dato un segnale di rassicurazione e di incentivazione affinché tutti sappiano che chi non rispetta la legge e la vita umana nel nostro Paese non avrà più sconti.

FLASH nr. 40 – 2019

- TRIESTE: SIULP, appello a governo, in queste condizioni non si può più lavorare. Cordoglio e vicinanza ai familiari dei due colleghi caduti in servizio.
- Visite fiscali per il personale della Polizia di Stato – Polo Unico INPS. Richiesta chiarimenti
- Incompatibilità ambientale. Termini entro i quali adottare il provvedimento di trasferimento
- FESI 2018 – Pagamento fattispecie "Servizio controllo del territorio (serale e notturno)
- Polizia Postale- Servizi investigativi e esonero dall'uso della divisa- Costante impiego in divisa di coloro a cui non è distribuita la divisa
- Diritto alla maturazione delle ferie in aspettativa speciale per malattia
- Il passaggio in giudicato delle sentenze del Consiglio di Stato
- I benefici assistenziali per le vittime del dovere spettano a fratelli e sorelle solo se conviventi e dipendenti economicamente dal familiare deceduto

Visite fiscali per il personale della Polizia di Stato – Polo Unico INPS. Richiesta chiarimenti

Riportiamo il testo della lettera, Prot. 3.10/827/2019/FL, inviata all’Ufficio Relazioni Sindacali il 3 ottobre.

I messaggi INPS n. 1399 del 29 marzo 2018 e n. 2109 dello scorso 3 giugno, hanno affermato l’assoggettamento del personale delle Forze armate e i Corpi armati dello Stato, tra i quali la Polizia di Stato, alla normativa sul Polo Unico di medicina fiscale.

La normativa si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di “malattia comune” dei lavoratori, e non riguarda in alcun modo altre fattispecie di assenza dei lavoratori medesimi (gravidanza, malattia del figlio ecc..).

Tra le casistiche esplicitamente sottratte alle visite mediche di controllo, figura l’inidoneità temporanea a mansione, accertata dalle Commissioni Mediche Ospedaliere operanti nei vari ambiti.

Ciò detto, si segnala che un collega in servizio a Bolzano, pochi giorni dopo essere stato giudicato dal Distretto Militare di Medicina Legale di Milano - Ufficio C.M.O. 2°: “non idoneo temporaneamente al servizio di istituto”, con una prognosi di quasi duecento giorni, ha ricevuto la visita del medico incaricato dall’INPS per il controllo domiciliare .

Si soggiunge che la norma, nel caso di richieste di visita medica di controllo avanzata per situazioni diverse dalle “malattie comuni”, prevede a carico del datore di lavoro l’addebito delle spese sostenute per l’istruttoria e per l’eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato.

La circostanza, probabilmente non isolata, ci impone a sollecitare ancora una volta, l’emanazione da parte del Dipartimento di una circolare esplicativa riguardo l’assoggettamento della Polizia di Stato al Polo Unico della medicina fiscale, che definisca in maniera chiara ed inequivocabile, gli aspetti normativi e comportamentali.

Riguardo il caso appena narrato, si prega di chiarire se nella circostanza si rinvencono, o meno, aspetti non confacenti alla vigente normativa in materia.



Numero Verde 800 754445 www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH

- CESSIONE DEL QUINTO
- PRESTITO CON DELEGA
- PRESTITI PERSONALI
- PRESTITI PENSIONATI

IN CONVENZIONE CON IL SIULP

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

DIREZIONE GENERALE ROMA
Via A. Pacinotti, 72/91 - 00186
• Fax. 06 8029007 • info@eurocqs.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

 **EUROCCQS**
GRUPPO BANCARIO PEDIOLANUS

Incompatibilità ambientale. Termini entro i quali adottare il provvedimento di trasferimento

Riportiamo il testo della nostra lettera del 14.06.2019 e la relativa risposta del Dipartimento

Preg.mo Direttore,

con la presente desidero portare a Sua conoscenza due situazioni che i colleghi considerano paradossale.

Il Siulp di Foggia ci notizia, infatti, di due trasferimenti per opportunità e incompatibilità. La particolarità di questi trasferimenti, egregio Direttore, consisterebbero nel fatto che, il primo ha la responsabilità che una sorella della propria compagna avrebbe a sua volta una relazione, mentre il secondo collega avrebbe come sua unica responsabilità il fatto di avere un suocero.

Ma non solo. Sempre il Siulp di Foggia rileva che nel primo caso il collega in questione tra l'inizio dell'attività istruttoria e adozione del provvedimento definito ha svolto delicatissime indagini di Polizia Giudiziaria. Sempre il Siulp di Foggia precisa che tra la notifica del provvedimento dell'avvio del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale e l'adozione definitiva del provvedimento stesso sono trascorsi sei mesi.

Nel secondo caso, invece, circa 150 giorni durante i quali, il collega incompatibile per il suocero, ha partecipato a delicatissime operazioni di Polizia Giudiziaria che hanno dato lustro alla Polizia di Stato in virtù anche delle conferenze stampe effettuate. Non entrando nei termini della questione le chiediamo, semplicemente, se esiste una normativa con la quale si possa individuare un termine preciso, entro il quale adottare il provvedimento de quo.

Perché se si ritiene che un collega sia incompatibile lo è fin da subito e non invece dopo mesi. Se opportunità esiste allora esiste da subito. Ed è altrettanto pacifico considerare il fatto che l'Amministrazione può decidere di trasferire per incompatibilità ambientale un appartenente alla Polizia di Stato, ricorrendo il requisito del nocumento al prestigio dell'amministrazione stessa.

Nel caso della Polizia di Stato che è ad ordinamento civile, il trasferimento per incompatibilità ambientale non rientra nell'ambito dei cosiddetti trasferimenti di autorità del personale militare sottratti alla disciplina della legge n. 241 del 1990.

Il provvedimento resta così soggetto, secondo noi, alla normativa concernente il procedimento amministrativo e, quindi, agli obblighi di cui alla legge n. 241. Fra questi obblighi ritroviamo quello della "motivazione": a) indicazione dei presupposti di fatto che danno origine alla decisione dell'amministrazione, a proposito delle risultanze dell'istruttoria, b) indicazione delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione sulla base degli elementi raccolti. L'assenza di questo stato di cose porta a una conseguenza: l'eventuale omissione degli elementi citati fa scaturire la carenza assoluta di motivazione, siccome si tratta di provvedimento amministrativo lo stesso sarà non idoneo a spiegare i motivi del trasferimento.

Il Consiglio di Stato ha più volte affermato che il trasferimento per incompatibilità non postula necessariamente un diretto rapporto d'imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al medesimo, essendo sufficiente, a tal fine, l'oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell'Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza 'in loco' del dipendente in questione e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede.

Ipotesi questa che configura in capo all'Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali in funzione di tutela di particolari e preminenti interessi pubblici volti ad assicurare la convivenza civile (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 gennaio 2010, n. 388).

L'adozione dell'atto di trasferimento, proprio per le situazioni da tutelare, non presuppone una valutazione comparativa dell'Amministrazione sulle esigenze organizzative dei propri

uffici, potendo essere disposto anche in soprannumero (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 marzo 2006, n. 1504; sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1913).

Indubbiamente, Direttore, l'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione in questa materia dev'essere assistita da un preventivo e rigoroso accertamento dei fatti, nocivi al prestigio della stessa, che siano riconducibili, sul piano eziologico, alla presenza del dipendente in loco, poiché diversamente si configurerebbe come l'esercizio di un insindacabile arbitrio.

Per valutare la legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è dunque richiesto che lo stesso sia stato adottato in base ad elementi logici e chiari che siano però adeguati a rendere la figura del pubblico dipendente offuscata da ombre idonee a nuocere attraverso la sua persona al prestigio dell'amministrazione e alla funzionalità dell'esercizio stesso delle funzioni d'istituto (Consiglio di Stato, sez. IV, 6.3.1990, n. 155).

Ribadendo che non si vuole assolutamente sindacare l'opportunità o meno dell'adozione dell'atto, il Siulp di Foggia vuole solo precisare che la tempistica è un aspetto importante.

Risposta del Dipartimento n. 555/RS/01/32/5635 del 3 ottobre 2019

Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

L'iter procedurale sotteso al trasferimento per motivi di incompatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è avviato su proposta del Questore o del Dirigente dell'ufficio/reparto di appartenenza del dipendente e la relativa istruttoria prevede, in ossequio alle prescrizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, l'acquisizione, la ricognizione e la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della corretta decisione finale, ovvero l'analisi di tutti quegli atti idonei a garantire il rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Il procedimento in questione, quindi, rientra nell'ambito delle fattispecie a contenuto complesso, le cui fasi istruttorie implicano il coinvolgimento di numerosi uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, con conseguente dilatazione dei termini di durata sino a 180 giorni, così come stabilito dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, n. 58 (recante il regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 4, della richiamata legge 241/1990) riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministro dell'Interno, di durata superiore a 90 giorni.

FESI 2018 – Pagamento fattispecie "Servizio controllo del territorio (serale e notturno)

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che con il prossimo cedolino stipendiale del mese di ottobre verrà posta in pagamento la nuova fattispecie relativa al "Servizio controllo del territorio" (serale e notturno) che trova imputazione al F.E.S.1. anno 2018.



Sportello Siulp: consulenza on line

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi.

Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

sul sito servizi.siulp.it

Polizia Postale- Servizi investigativi e esonero dall'uso della divisa- Costante impiego in divisa di coloro a cui non è distribuita la divisa

Riportiamo il testo della lettera, Prot. 6.3/771/VA/2019, inviata al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 23 settembre.



Direttore,

giungono a questa Segreteria Nazionale numerose doglianze da parte di colleghi in servizio presso il locale Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni. In particolare la nota del Siulp di Bari merita la piena condivisione perché la questione segnalateci, dai tratti paradossali, verte sul vestiario in dotazione ai singoli dipendenti, in specie sulla fornitura delle divise. Infatti, da un lato Polizia Postale è annoverata, in base anche a una recente circolare, tra gli uffici a carattere investigativo il cui personale è esentato dall'uso della divisa e, conseguentemente, chi svolge tali mansioni beneficia del cosiddetto buono vestiario; di contro la realtà dei fatti dice che in più occasioni i colleghi sono impegnati in servizi dove è obbligatorio l'uso della divisa.

I colleghi devono indossare la divisa per i servizi al corpo di guardia sede compartimentale, per le vigilanze automontate presso gli Uffici Postali (con autovettura colori d'istituto, per giunta "non specializzata"), per l'impiego nei numerosissimi incontri per la sensibilizzazione dei rischi nell'utilizzo della rete internet che si svolgono principalmente negli Istituti scolastici, quando si recano presso sedi istituzionali, enti privati e pubblici, uffici giudiziari.

Proprio in questi giorni, Egregio Direttore, nell'ambito di un'importante manifestazione come la Fiera del Levante di Bari, addetti al Compartimento Postale "Puglia" sono impiegati in uno stand rappresentativo della specialità. Per le ragioni sopra esposte tali servizi sono svolti con l'uniforme ordinaria in quanto al personale della Polizia Postale è negata la possibilità di ricevere la nuova divisa operativa.

Il "niet" categorico per il Siulp di Bari è certamente riconducibile a scelte dipartimentali che, forse, non considerano la quotidianità delle vite lavorative, creando nocumento in ogni operatore che indossa la divisa con decoro e rendendo difficoltoso anche l'esecuzione del servizio. Appare certamente non idonea la divisa ordinaria per svolgere, seppur contingentate le vigilanze automontate presso gli Uffici Postali dove è disposto il relativo servizio. Appare ancor meno idonea l'uso di divise ordinarie logore e usurate nelle numerose iniziative divulgative e dimostrative, soprattutto quelle svolte nelle scuole.

Dare una immagine sciatta e non in linea con la storia della Polizia di Stato è veramente fuorviante. In buona sostanza, i colleghi della Polizia Postale sono finiti in una sorta di cul-de-sac, infatti se richiedono nuove divise ordinarie sono costretti ad ascoltare che i Centri Veca non ricevono più assortimenti, se richiedono divise operative gli viene detto che non spetta in quanto beneficiari del buono vestiario. In questo "palleggiamento", i colleghi per loro dignità lavorativa si barcamenano alla peggio pur di indossare una divisa consona ai compiti istituzionali cui sono chiamati gli operatori della Polizia Postale barese.

Per quanto sopra, Egregio Direttore, le chiediamo un definitivo intervento volto a dirimere una questione particolarmente sentita dal personale e inopinatamente minimizzata dalla locale dirigenza. La sensibilizziamo per evitare che qualcuno possa riprendere qualche poliziotto che indossa semmai un pantalone con toppe e poi sentire l'etere che dice che alle parole non seguono politicamente i fatti.

Diritto alla maturazione delle ferie in aspettativa speciale per malattia

Riportiamo il testo della lettera, Prot. 3.1.3/773/VA/2019, inviata al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 16 settembre u.s..

Egregio Direttore,

avendo ricevuto decine di telefonate ed email riguardante una questione collegata al diritto alla maturazione del congedo ordinario in concomitanza di una aspettativa speciale, connessa ad una infermità fisica perché collocato in aspettativa per malattia, che in prosieguo ha comportato la dispensa dal servizio per inidoneità fisica per il periodo necessario delle previste cure sanitarie. La Segreteria Nazionale ha già sollevato il problema del mancato riconoscimento dei periodi di congedo ordinario maturati in regime di aspettativa speciale ex art. 8 del DPR 339/1982.

La richiesta di chiarimenti era stata avanzata soprattutto alla luce della sentenza del Consiglio di Stato (Sez.VI 23/7/2008 n.3636) che ha affermato il principio che "nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, debbono ritenersi compatibili, ai fini del calcolo del periodo di congedo ordinario e del compenso sostitutivo per le ferie non godute, i giorni in cui il dipendente non abbia prestato servizio, in quanto collocato in aspettativa per infermità trattandosi di fatto a lui non imputabile"

Al riguardo, con nota 557/RS/01/113/4323 del 31.07.2012, l'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento ha comunicato che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ritiene che il collocamento in posizione di aspettativa speciale del personale giudicato non idoneo al servizio, pur essendo atto dovuto, comporta, come peraltro ogni forma di aspettativa, una modificazione temporanea del rapporto di pubblico impiego ed un affievolimento dei diritti ed obblighi che da tale rapporto discendono (Cons. di Stato, sez. IV, n.466) e, pertanto, deve necessariamente essere ricondotta a tipiche previsioni normative che specificino altresì quali effetti del servizio permangano, oltre quelli della conservazione del posto di lavoro. Come chiarito dal Consiglio di Stato (Sezione VI n.6227/05 del 7/06/2005) "in mancanza di una espressa disposizione di legge il periodo di aspettativa non può essere equiparato all'effettivo servizio". Ne discenderebbe pertanto che, ai fini in esame, essendo sospeso temporaneamente l'obbligo del dipendente di prestare servizio e di esercitare le funzioni connesse, non potranno riconoscersi allo stesso effetti economici e giuridici, che da tale prestazione in concreto derivano, diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma.

Tuttavia premesso che l'art. 7, par. 1, della direttiva 03/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato a un periodo di lavoro effettivo minimo durante il periodo di riferimento. (Corte di Giustizia CE, Grande Sez., 24/1/2012, C-282/10)

Considerato che le ferie maturano, secondo noi, durante il periodo di aspettativa per infermità e di malattia, atteso che il diritto del lavoratore alle ferie annuali tutelato dall'art. 36 Cost., è ricollegabile non solo a una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma anche al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore; in particolare il diritto alla maturazione (e alla fruizione) delle ferie – a prescindere dall'effettività della prestazione lavorativa – consente al prestatore di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale, vedendosi in tal modo tutelato il proprio diritto alla salute anche nell'interesse dello stesso datore di lavoro. (Cons. St. Sez. VI 23/3/2010 n. 2663).

Quanto alla possibilità che il diritto alle ferie possa maturare anche durante il periodo di aspettativa per infermità, non si ignora un minoritario orientamento giurisprudenziale di segno contrario al riconoscimento in questione che, sul presupposto che "nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica per cui al primo in ogni caso si dovrà

sostituire il secondo”, ritiene che mentre “l’uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost.), l’altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l’Amministrazione” (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07, Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008, n. 3636 e n. 3673 del 2008, n. 339 del 2009).

L’orientamento giurisprudenziale di segno opposto ha, invece, evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall’art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001- al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell’interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, cpv., del codice civile, trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001). Tale principio è stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/2005; n. 2520/2001; idem, V, n. 2568/2005; idem, IV, n. 2964/2005, idem, VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008).

Questo orientamento non si fonda sull’art. 18 del D.P.R. n. 254/1999 (sopravvenuto rispetto ai fatti), ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto, ma è meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l’art. 14 del D.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame.

Del resto, egregio Direttore, sembra coerente con principi di logica giuridica ed in sintonia con il dettato di cui all’art. 36 Cost. ritenere che allorché il lavoratore si trovi nell’assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (e la malattia è un fatto impeditivo indipendente dalla volontà del lavoratore), l’eventuale non monetizzazione (disposta a garanzia del lavoratore) finirebbe per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, pur in presenza di una causa non ad esso imputabile, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute. Quindi, essendo il diritto alle ferie finalizzato non soltanto a permettere al lavoratore il reintegro delle proprie energie psico-fisiche ma anche a consentirgli lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale, il collocamento in aspettativa per infermità - e quindi per fatto a lui non imputabile - oltre ad impedire il godimento delle ferie già maturate (cfr. Corte Cost., 30.11.1987, n. 616, relativa all’ipotesi di malattia insorta durante il periodo di fruizione delle ferie, che ne sospende il decorso), non preclude la maturazione del diritto al congedo ordinario (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 1999, n. 670).

Da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109 c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001).

Quindi pur avendo una interpretazione diretta al riconoscimento al diritto al compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito in quanto posto in aspettativa per infermità, oltre al riposo ex lege 937/1977, le chiediamo di poter ricevere una risposta che sia applicabile immediatamente senza nessun dubbio da parte delle articolazioni territoriali.

Il passaggio in giudicato delle sentenze del Consiglio di Stato



Molto spesso, in relazione a contenziosi azionati innanzi alle giurisdizioni amministrative si pone il problema di individuare il momento preciso in cui una decisione debba intendersi definitiva.

Il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 5 aprile 2019 ha recentemente ribadito che "a norma dell'art. 324 c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo, si intende passata in giudicato la decisione del Consiglio di Stato non più soggetta a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui al n. 4 e 5 art. 395 c.p.c. (revocazione ordinaria), non esistendo nel processo amministrativo disposizioni sul giudicato formale in deroga all'art. 324 c.p.c. (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. 3 luglio 2012 n. 24; Sez. IV 16 giugno 2008, n. 2986).

Inoltre, deve affermarsi che sussiste la pendenza del procedimento allorché sia stata emessa la relativa sentenza e non sia ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria (cfr. Cass. 15 gennaio 2013 n. 841; Cass. 3 aprile 2006 n. 7802; Cass. 2 luglio 2010 n. 15778).

Anche recentemente, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la giurisprudenza (Cass. 23 gennaio 2017 n. 1727) ha ritenuto che: "la proponibilità della domanda di indennizzo è preclusa dalla pendenza del giudizio presupposto (Sez. 2, Sentenza n. 19479 del 16/09/2014, Rv. 632159), dovendo ritenersi che il dies a quo, da cui computare il termine di sei mesi previsto a pena di decadenza per la proposizione della relativa domanda, è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell'ambito del quale la violazione si assume consumata, definitività che va collocata al momento della scadenza del termine previsto per proporre l'impugnazione ordinaria."

Per quel che concerne la definizione del concetto di pendenza, Il Consiglio di Stato ritiene che il giudizio debba essere considerato unitariamente, indipendentemente dal grado, sino al passaggio in giudicato della decisione. Ne consegue che le considerazioni circa il momento in cui può dirsi istaurato il giudizio – con la notifica dell'atto di citazione, piuttosto che con il deposito in segreteria del ricorso notificato, valgono solo per il giudizio di primo grado, allorché può effettivamente parlarsi di istaurazione del giudizio.

Viceversa, a seguito dell'eventuale impugnazione della decisione di primo o secondo grado, non può configurarsi una "nuova" pendenza, trattandosi della continuazione del giudizio originario (già pendente); e che resta pendente fino al momento in cui non sono decorsi in termini per impugnare la decisione."

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



I benefici assistenziali per le vittime del dovere spettano a fratelli e sorelle solo se conviventi e dipendenti economicamente dal familiare deceduto



Il principio è enunciato dalla Cassazione (Sezione Lavoro) con ordinanza del 23 luglio 2019, n. 19928.

Per quel che concerne la questione di fatto, la Corte d'Appello aveva riconosciuto a due sorelle di un cadetto dell'Accademia di Livorno, deceduto in un incidente aereo durante un volo di ambientamento, lo stato di vittime del dovere ai fini della concessione di vari benefici assistenziali, nello specifico gli assegni vitalizi ex art. 5, commi 3 e 4, legge n. 206 del 2004 ed ex art. 2, legge n. 407 del 1998 e l'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, legge n. 206 del 2004, che nel precedente grado di giudizio erano stati negati dal Tribunale in ragione del fatto che le ricorrenti, in quanto né conviventi né dipendenti economicamente dal familiare vittima del dovere, non potevano qualificarsi come "familiari superstiti" e titolari benefici in questione.

I giudici della Corte di Appello avevano motivato il riconoscimento alle sorelle dei suddetti benefici in virtù del rinvio operato alla legge n. 466 del 1980 (disciplina di base per le vittime del dovere) dall'art. 82, comma 4 della legge n. 388 del 2000 (disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), che ha esteso ai fratelli e sorelle anche non conviventi i benefici relativi in assenza di coniuge superstite, figli a carico, genitori, fratelli e sorelle conviventi a carico. I Giudici della Suprema Corte di Cassazione si sono trovati a decidere sul ricorso proposto contro la sentenza della Corte di Appello dai Ministeri della Difesa e dell'Interno, ad avviso dei quali la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l'eccezionale disposizione contenuta nell'art. 82, comma 4 della legge n. 388 del 2000, fosse applicabile, oltre che ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche, anche ai superstiti dei dipendenti pubblici vittime del dovere di cui all'art. 1, comma 564 della legge n. 266 del 2005, cui va applicata, invece, la disciplina contenuta nell'art. 6 della legge n. 466 del 1980.

In particolare, sostengono i ricorrenti Ministeri, l'art. 6 attribuisce il diritto ad ottenere la speciale elargizione ed i successivi benefici, secondo un certo ordine, ai fratelli ed alle sorelle se conviventi a carico, mentre l'articolo 82, comma 4, della legge n. 388 del 2000, che include i fratelli e sorelle anche a prescindere da tale stato, si riferisce espressamente ed esclusivamente alle vittime di azioni terroristiche e solo nei loro riguardi la elargizione può, con valore eccezionale rispetto alla regola, essere riconosciuta ai fratelli ed alle sorelle anche non conviventi e non a carico della vittima.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza citata, ha accolto la tesi dei Ministeri ricorrenti dando seguito a quanto già stabilito dalle sezioni unite con la sentenza n. 22753 del 25 settembre 2018, che ha affermato, proprio in relazione alla domanda delle sorelle né conviventi, né a carico, di un militare deceduto a causa di una sciagura aerea, che i superstiti delle vittime del dovere «sono quelli individuati dalla legge n. 466 del 1980, articolo 6, che, per la categoria dei fratelli e delle sorelle, richiede il requisito della convivenza e della dipendenza economica, al fine dell'erogazione dei benefici, in ragione della natura assistenziale di questi ultimi; la legge n. 266 del 2005, non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; né tale interpretazione si pone in contrasto con l'articolo 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale».

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH




CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

RATA	NETTO RICAVO	TAEG
314,00	30.085,28	4,75
210,00	20.035,15	4,85
127,00	12.062,07	4,95

Gli importi indicati negli esempi si riferiscono al prestito concesso dal quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno (offerta valida fino al 30/09/2019).
 1° Rata mensile 314,00 € - Importo netto 30.085,28 € - TAN 3,70% - Importo totale interessi 4.225,11 € - Importo di distribuzione 253,00 € - Spese istruttoria 680,00 € - Importo di bolle 16,00 € - TAEG 4,75% - Importo mensili a disposizione del consumatore 30.885,28 € - Importo complessivo restituito dal cliente alla scadenza dell'ultima rata 37.680,00 €.

2° Rata mensile 210,00 € - Importo netto 20.035,15 € - TAN 3,70% - Importo totale interessi 2.652,04 € - Importo di distribuzione 202,50 € - Spese istruttoria 680,00 € - Importo di bolle 16,00 € - TAEG 4,85% - Importo mensili a disposizione del consumatore 20.000,15 € - Importo complessivo restituito dal cliente alla scadenza dell'ultima rata 25.200,00 €.

3° Rata mensile 127,00 € - Importo netto 12.062,07 € - TAN 3,70% - Importo totale interessi 1.207,86 € - Importo di distribuzione 204,13 € - Spese istruttoria 680,00 € - Importo di bolle 16,00 € - TAEG 4,95% - Importo mensili a disposizione del consumatore 12.982,87 € - Importo complessivo restituito dal cliente alla scadenza dell'ultima rata 15.240,00 €.

IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**



CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI



PRESENTI IN TUTTA ITALIA

Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questa offerta e dimostrare di essere un iscritto Siulp.

DIREZIONE GENERALE ROMA
 Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146
 • Fax. 06 89292637 • info@eurocqs.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Eurocqs S.p.A. - sede legale in Via S. Felice/65, 00187 - 00187 Roma, tel. 06 70743000, 06 70743002, 06 70743004 e 117 dell'800 (Chiamata da Rete fissa o rete mobile), 06 70743005 (fax), 06 70743006 (web) - capitale sociale Euro 2.000.000,00 interamente versato, società appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca - iscritta al registro delle società a risposta limitata e controllata di Banca Mediobanca S.p.A. - designata quale fiduciaria con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali e per qualunque informazione rinviamo il consumatore alla pubblicazione al pubblico dominio "Informazioni Europee di Base del Credito al Consumo". Al contratto viene corrisposto gratuitamente una "copia bianca per il cliente" del contratto per la sottoscrizione del contratto. Eurocqs S.p.A. - Gruppo Finanziamenti e, nel riferimento di azioni promossi presso lo stesso spazio anche in qualità di distributore di altri prodotti sin autorizzati. Servizi legati, si offre oltre tutto, tutti i servizi connessi e relativi a tutti i rapporti contrattuali e a favore della conclusione di rapporti finanziari alla concessione del finanziamento.

